

compiuto tre anni di navigazione di cui almeno un anno in viaggi nel Mediterraneo, e di aver superato un esame teorico-pratico.

21. Lo *scrivano* non ha incarichi o facoltà speciali: è un ufficiale di bordo <sup>1)</sup>. Per ottenere tal grado occorre, oltre sempre i requisiti comuni, aver compiuto 20 anni d'età e trenta mesi di navigazione e aver superato un esame teorico-pratico.

22. Il *marinaio autorizzato* può comandare navi di portata non superiore alle 50 tonnellate, lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, le isole di Corsica e di Malta, le coste estere dell'Adriatico e del Jonio fino a Navarino, quelle Mediterranee della Francia e della Spagna e loro isole fino a Gibilterra compresa, del Marocco compreso Ceuta, dell'Algeria e delle Reggenze di Tunisi e Tripoli fino a Bengasi. Per aver tale grado occorre, oltre i consueti requisiti, aver compiuto quattro anni di navigazione e aver superato uno speciale esame.

23. I capi barca si distinguono in *capi barca pel traffico locale*, limitato al circondario d'iscrizione del galleggiante, con facoltà al Ministero della Marina di estendere tali confini alle coste adiacenti; e *capi barca pel traffico nello Stato* cioè per tutte le coste peninsulari ed insulari del Regno, con galleggianti a vela e a vapore di portata non maggiore di 25 tonnellate. I primi debbono essere iscritti nella prima categoria o nella seconda come barcaioli o pescatori e aver compiuto 18 anni d'età e 6 mesi di navigazione o di esercizio su barche da pesca o da traffico; i secondi debbono essere iscritti nella prima categoria, e aver compiuto 21 anni d'età e 30 mesi di navigazione effettiva.

---

<sup>1)</sup> Per gli ufficiali di bordo, ved. appresso, nel Cap. « L'equipaggio ».